

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Strumenti specifici per la ricerca di informazioni)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Modifica dei titoli

Il termine «Sezione» è sostituito con «Capitolo».

Art. 2 cpv. 4 lett. b^{bis} e b^{ter} (nuovi)

⁴Sono misure preventive:

- b^{bis} l'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni secondo gli articoli 18k-18m;
- b^{ter} il divieto di attività secondo l'articolo 18n;

Art. 7 cpv. 2 terzo periodo (nuovo)

²... L'Ufficio federale può coordinare i lavori se il suo intervento semplifica in maniera considerevole lo scambio reciproco di informazioni.

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 3

Ricerca generale e trattamento delle informazioni

Art. 10a (nuovo) Situazione in materia di sicurezza interna

¹L'Ufficio federale registra, valuta e comunica in permanenza la situazione in materia di sicurezza interna (descrizione della situazione). Può altresì descrivere la situazione in relazione a determinati eventi.

²A tal fine, l'Ufficio federale può gestire un sistema d'informazione elettronico. Il sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione, purché siano di pubblico dominio o indispensabili alla descrizione della situazione.

³Nell'ambito della comunicazione di dati personali secondo l'articolo 17, l'accesso è disciplinato:

- a. dal Consiglio federale in caso di descrizione continua della situazione;
- b. dall'Ufficio federale in caso di descrizione della situazione in relazione a determinati eventi e per informazioni che non contengano dati personali degni di particolare protezione.

⁴L'Ufficio federale può concedere a uffici privati l'accesso temporaneo a una descrizione della situazione in relazione a un determinato evento, purché sia necessario ai fini della sicurezza interna o esterna.

Art. 13 titolo e cpv. 3 e 4 Obbligo generale d'informazione delle autorità

¹Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, unità amministrative o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare informazioni o fornire dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da estremismo violento o spionaggio economico.

²Abrogato

Art. 13a (nuovo) Obbligo d'informazione specifico delle autorità

¹Le autorità e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenute, in casi specifici, a comunicare all'Ufficio federale o agli organi di sicurezza cantonali,

all'attenzione dell'Ufficio federale, le informazioni necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da:

- a. terrorismo;
- b. spionaggio politico o militare;
- c. commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia.

²Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Ad eccezione dei Cantoni, tra queste figurano segnatamente gli enti di diritto pubblico o privato che, pur non facendo parte dell'Amministrazione federale, emanano atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa (PA) oppure svolgono compiti esecutivi della Confederazione loro attribuiti.

³Tali autorità, unità amministrative e organizzazioni possono informare spontaneamente l'Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali, all'attenzione dell'Ufficio federale, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui al capoverso 1. È fatto salvo l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 13 capoverso 2.

Art. 13b (nuovo) Controversie in merito all'obbligo d'informazione

¹Le controversie in merito all'obbligo d'informazione di cui agli articoli 13 e 13a, sorte tra l'Ufficio federale e un'unità dell'Amministrazione federale centrale, sono risolte dall'autorità di vigilanza comune.

²Le controversie in merito all'obbligo d'informazione di cui agli articoli 13 e 13a, sorte tra l'Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali e un'autorità, un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata, un'unità amministrativa cantonale o un'organizzazione, sono giudicate in via definitiva dal Tribunale amministrativo federale ad istanza dell'Ufficio federale.

Art. 13c (nuovo) Obbligo d'informazione dei trasportatori commerciali

In casi specifici, l'Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali, all'attenzione dell'Ufficio federale, possono chiedere a persone che effettuano trasporti a titolo professionale, o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto, di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione necessaria alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 13a capoverso 1.

Art. 13d (nuovo) Segreto professionale

A norma delle regole applicabili ai procedimenti condotti in conformità alla legge federale del 15 giugno 1934⁴ sulla procedura penale, le persone tenute a mantenere il segreto professionale non sono obbligate a fornire le informazioni di cui agli articoli 13, 13a e 13c. Non può per contro rifiutare di fornire le informazioni richieste chi è tenuto a osservare il segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 del Codice penale⁵.

Art. 14 cpv. 3

³Abrogato

Art. 14a (nuovo) Esplorazione radio

¹L'Ufficio federale può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche provenienti da installazioni tecniche o sistemi di telecomunicazione all'estero.

²Le emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera possono essere rilevate e valutate soltanto nella misura in cui non sono soggette al segreto delle telecomunicazioni. Alle emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera e soggette al segreto delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cap. 3a).

³Ai fini dell'esplorazione radio, l'Ufficio federale può collaborare con altre unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni o conferire loro un mandato.

⁴L'Autorità di controllo indipendente di cui all'articolo 99a della legge militare del 3 febbraio 1995⁶ sorveglia la legalità dell'esplorazione radio. Se l'esplorazione radio interessa comunicazioni protette dal segreto delle telecomunicazioni, è applicata la procedura secondo gli articoli 18d segg.

⁵Il Consiglio federale disciplina nei particolari le attività e l'organizzazione dell'esplorazione radio, come pure la relativa procedura.

Art. 14b (nuovo) Informatori

¹È un informatore chiunque, in via saltuaria o sistematica, trasmetta all'Ufficio federale informazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

²L'Ufficio federale può rimborsare le spese di ricerca sostenute dagli informatori e ricompensare le segnalazioni particolarmente utili.

³Se la protezione della fonte e l'ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non figurano né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³ RS 172.021

⁴ RS 312.0

⁵ RS 311.0

⁶ RS 510.10

⁷ RS 831.10

¹ FF ...

² RS 120

Art. 14c (nuovo) Protezione degli informatori

¹Al fine di tutelare la vita e l'integrità personale degli informatori, l'Ufficio federale attua o finanzia misure a protezione della persona oppure spostamenti fisici. Può altresì adottare provvedimenti che permettano agli informatori di stabilire la dimora o il domicilio in Svizzera o all'estero.

²Le misure possono altresì essere adottate a favore di persone prossime agli informatori.

³Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole ai sensi dell'articolo 18d capoverso 3, al termine della collaborazione il capo del Dipartimento può autorizzare l'Ufficio federale a fornire un'identità fittizia agli informatori la cui vita e integrità personale fosse in pericolo. L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per l'uso dell'identità fittizia d'intesa con gli interessati.

⁴Le misure sono limitate nel tempo. Il capo del Dipartimento può rinunciare a un limite temporale qualora i pericoli in cui incorrono gli interessati siano particolarmente gravi e rischino di durare nel tempo.

Art. 14d (nuovo) Identità fittizie

¹Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole ai sensi dell'articolo 18d capoverso 3, il capo del Dipartimento può autorizzare l'Ufficio federale a fornire un'identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informazioni:

- i collaboratori dell'Ufficio federale;
- i collaboratori degli organi di sicurezza cantonali operanti su mandato della Confederazione;
- gli informatori dell'Ufficio federale nell'ambito di una determinata operazione.

²L'autorizzazione è limitata a:

- cinque anni al massimo per i collaboratori dell'Ufficio federale o degli organi di sicurezza cantonali;
- sei mesi al massimo per gli informatori dell'Ufficio federale; tale periodo può essere prorogato due volte per un periodo massimo di tre mesi per volta.

³L'identità fittizia può essere impiegata soltanto per la ricerca di informazioni e purché sia necessaria al mantenimento della copertura e alla tutela della sicurezza personale.

Art. 15 cpv. 6

⁶Abrogato

Art. 16 cpv. 3 secondo periodo

³[...] Il Consiglio federale disciplina la consultazione delle informazioni della Confederazione da parte delle autorità di controllo cantonali.

Art. 17 cpv. 3 lett. e (nuovo) e cpv. 7

³L'Ufficio federale può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

- lo Stato richiedente assicura di disporre del consenso della persona o delle persone di cui si tratta e i dati personali comunicati gli permettono di valutare se la persona in questione può collaborare a progetti esteri classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti classificati (clearing).

⁷La protezione delle fonti va garantita in ogni caso.

Capitolo 3a (nuovo)

Ricerca specifica di informazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18a (nuovo) Principio

¹È ammesso l'impiego di strumenti specifici per raccogliere informazioni necessarie a individuare e prevenire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da:

- terrorismo;
- spionaggio politico o militare;
- commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia.

²Costituiscono strumenti specifici per la ricerca di informazioni:

- la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 18k);
- l'osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche ricorrendo ad apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 18j);
- l'accesso segreto a un sistema per l'elaborazione di dati (art. 18m).

Art. 18b (nuovo) Condizioni

¹L'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni è ammessa a condizione che:

- una determinata persona, organizzazione o fazione sia sospettata di minacciare *de facto* la sicurezza interna o esterna (presunto autore della minaccia) oppure che la misura sia indispensabile per garantire la sicurezza di collaboratori o fonti dell'Ufficio federale;
- la gravità e la natura della minaccia alla sicurezza interna o esterna oppure la sicurezza di collaboratori o fonti dell'Ufficio federale la giustifichino;

c. la ricerca generale di informazioni secondo l'articolo 14 si sia conclusa senza esito oppure che, senza l'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni, la valutazione della minaccia abbia poche probabilità di riuscire o si prospetti spropositatamente ardua;

d. lo strumento scelto sia adeguato al caso specifico e non leda più del dovuto i diritti fondamentali delle persone in questione.

Art. 18c (nuovo) Sorveglianza di terzi e tutela del segreto professionale

¹L'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni è ammesso per sorvegliare oggetti, apparecchi, installazioni tecniche, impianti, sistemi, locali, veicoli o altri strumenti o luoghi di cui può disporre un terzo, se specifici fatti d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia li utilizzi per i propri fini.

²Se la persona sorvegliata è vincolata dal segreto professionale, i dati raccolti nel corso della sorveglianza vanno selezionati per garantire che il servizio di sicurezza non venga a conoscenza di segreti professionali, a meno che la sicurezza non venga messa in pericolo approfittando del segreto professionale. Un giudice della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati sorveglia la selezione dei dati affinché i servizi di sicurezza non vengano a conoscenza di informazioni protette dal segreto professionale.

Art. 18d (nuovo) Tribunale amministrativo federale

¹L'Ufficio federale deve chiedere il parere del Tribunale amministrativo federale qualora intenda:

- impiegare strumenti specifici per la ricerca di informazioni;
- rimandare la comunicazione o rinunciarvi secondo l'articolo 18i capoverso 2;
- creare un'identità fittizia di cui agli articoli 14c capoverso 3 e 14d.

²Il Tribunale amministrativo federale si esprime sulla legittimità degli interventi e dei provvedimenti richiesti. Basandosi su un'istanza scritta motivata dell'Ufficio federale, verifica se le condizioni, lo scopo e l'esecuzione prevista della misura richiesta sono conformi alle disposizioni di questa legge.

³Il Tribunale amministrativo federale comunica il proprio parere motivato all'Ufficio federale entro 72 ore. Può dichiarare illegittimo l'intervento o il provvedimento richiesto (parere sfavorevole) o rinviare l'istanza all'Ufficio federale per complemento degli atti. Può dichiarare l'intervento o il provvedimento conforme alla legge, in tutto o in parte, ed eventualmente vincolarla a oneri (parere favorevole). Comunica al Dipartimento i pareri sfavorevoli emanati.

⁴La verifica della legittimità ad opera del Tribunale amministrativo federale è affidata a un'apposita corte cui competono tutte le verifiche giuridiche secondo questa legge. La corte garantisce la necessaria tutela del segreto e dispone di una segreteria propria.

Art. 18e (nuovo) Decisione in merito all'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni

¹Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole, l'Ufficio federale può chiedere al capo del Dipartimento l'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni; il parere va allegato all'istanza.

²Prima di decidere il capo del Dipartimento consulta il capo del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Se quest'ultimo non accoglie l'istanza relativa all'impiego di strumenti specifici per la ricerca d'informazioni, il capo del Dipartimento la sottopone al Consiglio federale.

³Il capo del Dipartimento o il Consiglio federale decide dell'istanza basandosi sul parere del Tribunale amministrativo federale; la delega di tale competenza è esclusa.

⁴Il capo del Dipartimento o il Consiglio federale, nell'ambito del parere espresso dal Tribunale amministrativo federale, determina:

- l'obiettivo perseguito nel caso specifico;
- il presunto autore della minaccia;
- gli strumenti specifici il cui uso è ammesso;
- il lasso di tempo in cui è ammesso l'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni o la scadenza entro la quale il mandato va portato a termine;
- gli oneri cui è vincolata l'esecuzione, in particolare l'obbligo di aggiornare regolarmente il capo del Dipartimento o il Consiglio federale sull'esecuzione, sulla necessità di portare avanti la ricerca e sui risultati ottenuti fino a quel momento.

⁵La durata massima dell'intervento è di sei mesi. Previo un parere favorevole del Tribunale amministrativo federale, il capo del Dipartimento o il Consiglio federale può, per due volte, prorogare di tre mesi l'intervento se le condizioni previste all'articolo 18b capoverso 1 continuano a essere soddisfatte.

⁶È fatto salvo l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999⁸.

Art. 18f (nuovo) Procedura d'urgenza

¹Il direttore dell'Ufficio federale può disporre l'impiego immediato di strumenti specifici per la ricerca di informazioni se vi è pericolo nel ritardo. Ne informa il Dipartimento.

²Il direttore dell'Ufficio federale sottopone l'istanza al Tribunale amministrativo federale entro 24 ore e motiva l'urgenza. Il Tribunale amministrativo federale emana il suo parere entro 72 ore.

³Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole, l'Ufficio federale chiede senza indugio al capo del Dipartimento di approvare l'impiego degli strumenti specifici.

⁴Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere sfavorevole oppure il capo del Dipartimento o il Consiglio federale (articolo 18e capoverso 2 ultimo periodo) non approva l'impiego di strumenti specifici per la ricerca

⁸ RS 101

di informazioni, l'Ufficio federale ritira senza indugio gli incarti, i supporti di dati e tutte le informazioni tratte da tale ricerca e le distrugge o ne chiede la distruzione.

Art. 18g (nuovo) Sospensione dell'intervento

L'Ufficio federale dispone l'immediata sospensione dell'intervento qualora:

- a. la ricerca non sia più necessaria per ottenere nuove informazioni;
- b. la ricerca si sia rivelata infruttuosa;
- c. il capo del Dipartimento o il Consiglio federale respinga la proroga di cui all'articolo 18e capoverso 5;
- d. nella procedura d'urgenza, il Tribunale amministrativo federale esprima un parere sfavorevole; oppure
- e. nella procedura d'urgenza, il capo del Dipartimento o il Consiglio federale non dia la sua approvazione.

Art. 18h (nuovo) Trattamento dei dati personali raccolti impiegando strumenti specifici

¹ L'Ufficio federale garantisce che i dati personali raccolti impiegando strumenti specifici e non correlati alla minaccia all'origine della disposizione non vengono trattati e vengono distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla sospensione dell'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni.

² Per il resto, al trattamento dei dati personali raccolti impiegando strumenti specifici si applicano l'articolo 3 capoversi 1-3 e gli articoli 15-17.

Art. 18i (nuovo) Obbligo di comunicazione

¹ Al termine dell'operazione, l'Ufficio federale comunica alla persona sorvegliata, e ai terzi colpiti dalle misure di cui all'articolo 18c, genere, motivo e durata della sorveglianza effettuata con strumenti specifici per la raccolta di informazioni.

² Se il Tribunale amministrativo federale esprime un parere favorevole ai sensi dell'articolo 18d capoverso 3, il capo del Dipartimento può autorizzare l'Ufficio federale a rinviare la comunicazione o a rinunciarvi qualora:

- a. sia necessario per tutelare una ricerca di informazioni o un procedimento giuridico in corso;
- b. sia necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna oppure se le relazioni della Svizzera con l'estero lo richiedono;
- c. la comunicazione possa mettere in serio pericolo terze persone;
- d. il diretto interessato o il terzo non siano reperibili.

Art. 18j (nuovo) Esecuzione da parte dei Cantoni

Le disposizioni della presente legge si applicano anche all'impiego di strumenti specifici per la ricerca di informazioni da parte degli organi di sicurezza cantonali su mandato della Confederazione.

Sezione 2 (nuovo)

Strumenti specifici per la ricerca di informazioni

Art. 18k (nuovo) Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

¹ La corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni del presunto autore della minaccia possono essere sorvegliati se specifici fatti o eventi d'attualità lasciano supporre che egli se ne serva per ricevere o trasmettere invii o comunicazioni per i propri fini.

² Un posto pubblico di telecomunicazione o un collegamento che non è attribuibile ad alcuna persona conosciuta può essere sorvegliato soltanto se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia possa servirsene.

³ La sorveglianza contemporanea e non specificamente autorizzata di tutti i collegamenti identificabili utilizzati dal presunto autore della minaccia è ammessa a titolo d'eccezione se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che egli cambi in rapida successione i collegamenti di telecomunicazione.

⁴ L'organizzazione della sorveglianza, il trattamento di scoperte casuali, le forme di sorveglianze e la loro attuazione tecnica sono rette, per analogia, dalla legge federale del 6 ottobre 2000⁹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dalle disposizioni esecutive.

Art. 18l (nuovo) Osservazione in un luogo non liberamente accessibile, anche ricorrendo ad apparecchi tecnici di sorveglianza

¹ Se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia si serva di luoghi non liberamente accessibili per incontrare terzi, nascondere se stesso o terzi, immagazzinare materiale o compiere atti altrimenti utili ai propri fini, tali luoghi possono essere sorvegliati.

² Ai fini della sorveglianza è ammesso l'impiego di registrazioni di immagini e suoni secondo gli articoli 179^{bis}-179^{quater} CP¹⁰ o di altri apparecchi tecnici di sorveglianza. Tali strumenti possono essere impiegati anche per registrare in suoni e immagini il comportamento non pubblico in luoghi liberamente accessibili.

Art. 18m (nuovo) Accesso segreto a un sistema per l'elaborazione di dati

L'Ufficio federale può accedere a un sistema per l'elaborazione di dati particolarmente protetto se specifici fatti ed eventi d'attualità lasciano supporre che il presunto autore della minaccia se ne serva. È ammesso accedervi anche a insaputa del presunto autore della minaccia.

⁹ RS 780.1

¹⁰ RS 311.0

Capitolo 3b (nuovo)

Divieto di determinate attività

Art. 18n (nuovo)

¹ Il capo del Dipartimento può vietare a una persona, un'organizzazione o una fazione di compiere attività che, in via diretta o indiretta, servono a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che minaccino *de facto* la sicurezza interna o esterna. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile.

² Il divieto può essere disposto per una durata massima di cinque anni. Può essere prorogato se continuano a essere soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1. Il Dipartimento verifica a intervalli regolari se le condizioni continuano a essere soddisfatte e revoca senza indugio il divieto qualora tali condizioni non sussistano più.

Art. 27 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Il Dipartimento informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione:

- a. sul numero di identità fittizie fornite e impiegate dai collaboratori degli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni, come pure sul numero e lo scopo di quelle utilizzate dagli informatori dell'Ufficio federale;
- b. sulla ricerca specifica di informazioni, in particolare la quantità, la durata, il numero di persone sorvegliate e di terzi ai sensi dell'articolo 18c, l'esito e il numero dei pareri sfavorevoli emanati dal Tribunale amministrativo federale e delle istanze respinte dal Consiglio federale e dal capo del Dipartimento e il numero di deroghe all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18i capoverso 2;
- c. sui divieti di attività e sui risultati della verifica regolare di cui all'articolo 18n capoverso 2.

Titolo prima della sezione 7 e dell'articolo 30

Capitolo 6a (nuovo)

Procedura e rimedi giuridici

Art. 29a (nuovo)

¹ Le decisioni comunicate secondo l'articolo 18i capoverso 1 e quelle emanate in base all'articolo 18n sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Le sue decisioni sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale.

² Per le decisioni comunicate secondo l'articolo 18i capoverso 1 può essere fatta valere soltanto la violazione del diritto federale.

³ Per il resto, la procedura è retta dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005¹¹ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 35 cpv. d

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

- d. le controversie concernenti l'obbligo d'informazione ai sensi degli articoli 13 e 13a della legge federale del 21 marzo 1997¹² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

2. Codice penale svizzero (CP)¹³

Art. 179^{cies}

Sorveglianza ufficiale, impunità

¹ Chiunque, nell'esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179^{bis}, 179^{ter} e 179^{quater}) non è punibile purché sia richiesta senza indugio l'approvazione del giudice competente oppure agisca in conformità agli articoli 18d-18f della legge federale del 21 marzo 1997¹⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

² Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate nella legge federale del 6 ottobre 2000¹⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e nella legge federale del 21 marzo 1997¹⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

¹¹ FF 2005 3689

¹² RS 120

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 120

¹⁵ RS 780.1

¹⁶ RS 120

Art. 317^{bis}

Atti non punibili

¹ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata dal giudice oppure nell'ambito di misure approvate dall'autorità di cui agli articoli 18e-18f della legge federale del 21 marzo 1997¹⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

² Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti da utilizzare nell'ambito di identità fittizie nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata dal giudice oppure nell'ambito di misure approvate dall'autorità di cui agli articoli 18e-18f della legge federale del 21 marzo 1997¹⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

3. Legge federale del 3 febbraio 1995¹⁶ sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM)

Art. 99 cpv. 1 secondo periodo (nuovo), 1^{bis} (nuovo)

¹ [...] A tale scopo può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all'estero (esplorazione radio).

^{1bis} Può servirsi dell'esplorazione radio anche per:

- a. sorvegliare frequenze militari in Svizzera e quindi garantirne l'utilizzo da parte dell'esercito;
- b. ottenere informazioni, in Svizzera e all'estero, in merito alla situazione del traffico aereo.

Art. 99a (nuovo) Autorità di controllo indipendente

¹ Il Consiglio federale designa un'Autorità di controllo indipendente interna che controlla la legalità dell'esplorazione radio permanente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità di controllo indipendente non è vincolata a istruzioni.

² Il Consiglio federale disciplina la composizione dell'Autorità di controllo indipendente, l'indennizzo dei suoi membri e l'organizzazione della sua segreteria.

4. Legge del 30 aprile 1997¹⁷ sulle telecomunicazioni (LTC)

Art. 44 Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applicano la legge federale del 6 ottobre 2000¹⁸ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la legge federale del 21 marzo 1997¹⁹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁷ RS 120

¹⁵ RS 120

¹⁶ RS 510.10

¹⁷ RS 784.10

¹⁸ RS 780.1

¹⁹ RS 120